

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3654 del 18/07/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CORAZZA S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione plantari ed altri prodotti ortopedici, sito in Comune di Molinella (BO), via Sandro Pertini n. 37
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3772 del 17/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CORAZZA S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione plantari ed altri prodotti ortopedici, sito in Comune di Molinella (BO), via Sandro Pertini n. 37.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **CORAZZA S.r.l.** (C.F. e P. IVA 02264991205) per l'impianto destinato ad attività di produzione plantari ed altri prodotti ortopedici, sito in Comune di Molinella (BO), via Sandro Pertini n. 37, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3383 del 16/09/2016, con scadenza di validità in data 25/09/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Molinella con provvedimento prot. n. 16993 del 26/09/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Molinella}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3383 del 16/09/2016 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Molinella di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **CORAZZA S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CORAZZA S.r.l. (C.F. e P. IVA 02264991205) con sede legale in Comune di Milano (MI), via Manfredo Camperio n. 14, per l'impianto sito in Comune di Molinella (BO), via Sandro Pertini n. 37, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Molinella in data 29/06/2022 (Prot.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- n. 15809/2022) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di introduzione di un nuovo punto di emissione denominato E8, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25823 del 25/10/2022 (pratica SUAP Prot. n. 15809/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/175889 e confluito nella **Pratica SINADOC 35708/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/183658 del 08/11/2022 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice impatto acustico, necessaria al completamento formale per l'avvio del procedimento.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 27021/2022 del 09/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/11/2022 al PG/2022/184410, ha sospeso il termine del procedimento e richiesto integrazioni alla società in oggetto.
 - Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 101192/2022 del 18/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/190268, ha richiesto documentazione integrativa per la matrice scarico in pubblica fognatura.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28382/2022 del 24/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2022/193644, ha richiesto la documentazione integrativa così come da richiesta di HERA Spa.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29374/2022 del 05/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/12/2022 al PG/2022/200334, ha disposto di concedere la proroga dei termini per l'inoltro della documentazione integrativa fino al 22/02/2023, in seguito alle richieste inviate in data 02/12/2022 dalla società in oggetto (riguardo alle integrazioni per la matrice impatto acustico e per la matrice scarichi).
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4721/2023 del 22/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/32254, ha trasmesso documentazione integrativa per l'avvio formale inviata dalla società in oggetto in data 22/02/2023.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5418/2023 del 01/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/03/2023 al PG/2023/36998, ha rideterminato il termine del procedimento in seguito alla presentazione della documentazione integrativa per l'avvio formale del procedimento.
 - Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 20796/23 del 01/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/03/2023 al PG/2023/37244, ha trasmesso parere favorevole allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, sempre ammesso nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/37549 del 02/03/2023 ha preso atto della documentazione per l'avvio formale e dato avvio al proprio procedimento, richiedendo i pareri attesi agli Enti competenti.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5837/2023 del 07/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data

07/03/2023 al PG/2023/40469, ha rideterminato nuovamente il termine del procedimento per rettifica di errore materiale contenuto nel precedente invio.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/40996 del 07/03/2023 ha inviato al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) comunicazione inerente al procedimento.
- ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola con note PG/2023/81857 e PG/2023/82362 del 10/05/2023 ha trasmesso pareri/contributi istruttori favorevoli ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11936/2023 del 11/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/82802, ha trasmesso integrazione volontaria inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/91832 del 25/05/2023 ha specificato i pareri attesi per l'adozione del provvedimento e non ancora pervenuti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13454/2023 del 29/05/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/05/2023 al PG/2023/94048, ha trasmesso nulla osta urbanistico del Comune di Molinella del 15/05/2023 (Prot. n. 12243/2023) e nulla osta di impatto acustico del Comune di Molinella del 29/05/2023 (Prot. n. 13453/2023) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla sola presenza di scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche da pluviali e piazzali non produttivi, e della esplicita esclusione della suddetta matrice dall'istanza di AUA, preso atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e preso atto di quanto espresso dal Comune di Molinella in merito al recapito delle acque bianche, acquisiti i restanti pareri di competenza interna ad ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari ad € 296,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1. pari ad € 600,00.

Bologna, data di redazione 17/07/2023

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(*determina firmata digitalmente*)¹¹

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CORAZZA S.r.l.
Attività di produzione plantari ed altri prodotti ortopedici
Comune di Molinella (BO), via Sandro Pertini n. 37

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di plantari e articoli ortopedici svolta dalla società CORAZZA Srl nello stabilimento posto in comune di Molinella, via Sandro Pertini n° 37 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CORAZZA Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: LEVIGATURA E FINITURA PLANTARI

Portata massima	2900 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: RISCALDAMENTO ED INCOLLAGGIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: PULIZIA STAMPI COTTURA LATTICE

Portata massima 8600 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto multistrato

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: COTTURA LATTICE IN FORNO

Portata massima 2000 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) 5 mg/Nm³

Solfuro di idrogeno 5 mg/Nm³

Ammoniaca 15 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE N° 6

PROVENIENZA: BRUCIATORE FORNO LATTICE

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 (pari a 1 MW).

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: MISCELAZIONE POLVERI LATTICE

Portata massima 1500 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 9 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato..... 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: TAGLIO LASER PLANTARI

Portata massima 2000 Nm³/h

Altezza minima 9 m

Durata massima 3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato..... 10 mg/Nm³

Composti organici volatili (espresse come C-org totale) 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche e cartuccia a carboni attivi

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI C1 – C2 – C3

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA E CALDAIA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E8 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E8, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in

autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e

- delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e

straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88 con nulla-osta P.G. 0006837 del 09/01/2006.
- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/977/2015) e di ARPAE SAC (Sinadoc n. 9108/2016)
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 25/10/2022 al PG/2022/175889)
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'integrazione volontaria all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 11/05/2023 al PG/2023/82802).

Pratica Sinadoc 35708/2022

Documento redatto in data 17/07/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CORAZZA S.r.l.
Attività di produzione plantari ed altri prodotti ortopedici
Comune di Molinella (BO), via Sandro Pertini n. 37

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società CORAZZA S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Molinella per l'attività di produzione plantari ed altri prodotti ortopedici.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2023/81857 del 10/05/2023.
- Visto il nulla osta acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Molinella con nota Prot. n. 13453/2023 del 29/05/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Molinella, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2023/81857 del 10/05/2023, con nulla osta acustico Prot. n. 13453/2023 del 29/05/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 30/05/2023 al PG/2023/94048). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 27/01/2023 dal sig. Tindaro Carmelo Sidoti, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società CORAZZA S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 22/02/2023 al PG/2023/32254).

Pratica Sinadoc 35708/2022

Documento redatto in data 17/07/2023



AREA IV
SERVIZI SUL TERRITORIO
Servizio Politiche Ambientali
Piazza A. Martoni 1 - 40062 Molinella (BO)
Tel.0516906862 - 0516906877
ambiente@comune.molinella.bo.it
sportellounico.molinella@cert.provincia.bo.it

Molinella, 29/05/2023
Prot. Rif. 15809/2022
Classifica 6.9 Fascicolo 25.2022

**Al SUAP - SUE
Sua Sede**

**Oggetto: AUA ditta CORAZZA S.R.L. - sita in Molinella, Via Sandro Pertini n.37.
Nulla osta e parere autorizzativo.**

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata da Arpa-SAC di Bologna con DET-AMB-2016-3383 del 16/09/2016, presentata dalla ditta Corazza s.r.l, iscritta agli atti con prot. 15809/2023, si esprime quanto segue.

Matrice scarichi

Acque nere

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera SpA – Direzione Acqua, in atti al prot. N. 20796/2023, da cui emergono tutte le prescrizioni e le indicazioni relative alla corretta realizzazione e gestione del sistema fognario privato delle acque nere;

Considerato che la ditta in oggetto esercita l'attività di fabbricazione di plantari, collari, ortesi e prodotti ortopedici;

Verificato dalla documentazione pervenuta che lo stabilimento dispone di un sistema fognario di tipo duale (acque nere ed acque bianche) che immette i reflui in 4 distinti punti di immissione nelle condotte fognarie site su via Pertini così come da documentazione trasmessa (da nord verso sud su via Pertini):

- scarico 1 di acque meteoriche non contaminate del coperto e dalle aree di transito lato nord dell'edificio nel collettore delle acque bianche;
- scarico 2 di acque di domestiche originate nella parte nord dello stabilimento nel collettore delle acque nere di via Pertini;
- scarico 3 di acque meteoriche non contaminate del coperto e dalle aree di transito dell'edificio lato sud nel collettore delle acque bianche;
- scarico 4 di acque di domestiche originate nella parte sud dello stabilimento nel collettore delle acque nere di via Pertini.

Nello stabilimento è escluso l'utilizzo dell'acqua nel ciclo produttivo e gli scarichi sono riconducibili agli soli scarichi di tipo domestico/meteorico.

Il collettore delle acque nere afferisce gli scarichi dello stabilimento all'impianto terminale di Molinella capoluogo.

Con la presente si esprime **parere favorevole condizionato** al rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni impartite da Hera SpA, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.



Acque bianche

Vista la determinazione dirigenziale n. 347 del 23/01/2018 di Arpae con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla COOPERATIVA AGRICOLA GIUSEPPE MASSARENTI - Agglomerato Urbano Impianto ABO0014 MOLINELLA-CAPOLUOGO Sistema Fognario BO39019 codice rete 037039040 Molinella-Comparto ASP 4.3 Via Saragat;

Considerato che tale AUA specifica che:

-trattasi di scarico di acque reflue urbane originato dal Sistema Fognario BO39019 (rete separata acque meteoriche cod.037039040 del comparto) a servizio di area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva/artigianale compresa nell'Agglomerato Urbano Molinella-Capoluogo di consistenza complessiva attuale pari a 9930.(da D.G.R. 201/2016).

-la parallela rete separata acque nere di comparto è collegata al sistema fognario di Molinella-Capoluogo già in gestione nell'ambito del Servizio Idrico Integrato:Scarico Rete 037039040 nodo 1 Scarico nello Scolo di Molinella (Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue urbane originate da rete fognaria separata acque meteoriche a servizio di comparto a prevalente destinazione produttiva/artigianale denominato Molinella – ASP 4.3 Via Saragat.

-sono presenti 4 punti di immissione parziale in un tratto a cielo aperto, fosso di proprietà della cooperativa agricola G. Massarenti con funzioni idrauliche che costituisce parte integrante del sistema fognario, tre dei quali recapitanti le acque meteoriche derivanti dalle superfici carrabili, pedonali e coperti, mentre il quarto è costituito dalle acque di seconda pioggia del parcheggio ad uso pubblico. Queste ultime subiscono un trattamento in un impianto costituito da una vasca di prima pioggia dimensionata per trattare i primi 5 mm. Le acque separate vengono recapitate in pubblica fognatura.

Sul tratto a cielo aperto ricettore dei 4 punti di immissione parziali, per il controllo e la regolazione idraulica delle portate verso lo Scolo di Molinella, sono stati realizzati:

- un ampliamento del volume di invaso di 15000 mc avente la funzione di cassa di espansione idraulica;
- una chiavica di sbarramento con valvola a clapet, come richiesto dal Consorzio della Bonifica Renana, gestore dello Scolo di Molinella. E' prevista la Gestione Pubblica del sistema fognario nell'ambito del Servizio Idrico Integrato dopo la consegna delle opere di urbanizzazione al Comune di Molinella, con esclusione del tratto a cielo aperto e delle connesse opere di regolazione idraulica che resteranno in gestione ai proprietari dei terreni

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 13/12/2017 "Preso in carico di opere di urbanizzazione primaria, inerenti il piano particolareggiato di iniziativa privata del comparto "D6-1" del PRG previgente in via Barattino e acquisizione gratuita al demanio stradale di sedimi stradali in area produttiva del Comune di Molinella";

Vista la determinazione dirigenziale n. 606 del 08/02/2023 di Arpae con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 e della D.G.R.569/2019 per sistemi fognari separati per la raccolta, l'allontanamento e lo scarico delle acque reflue urbane meteoriche originate dall'Agglomerato Urbano ABO0014 (Molinella) in gestione pubblica diretta del Comune di Molinella.

Considerato che nelle more della presa in carico della rete separata acque meteoriche da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato la gestione è in capo al Comune di Molinella, con la presente si esprime parere favorevole relativamente alla matrice scarichi di acque bianche.

Matrice rumore

Visto il parere tecnico espresso da Arpae – Servizio Territoriale, in atti al prot. n. 11925/2023, si comunica che “nulla osta” riguardo la matrice impatto acustico a condizione che:

1. sia previsto, entro 30 gg dalla comunicazione di messa a regime dei nuovi impianti, idonea relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei limiti di immissione previsto per la classe acustica IV, affinché sia definito il contributo sonoro Complessivo, compresa la pressione sonora derivante dall'intervento in progetto; qualora dall'analisi acustica emergano criticità l'attestazione circa il rispetto dei valori limite dovrà riportare i livelli sonori prima e dopo l'inserimento degli interventi di mitigazione acustica che si rendessero necessari per il rientro dei livelli sonori entro il limite di legge;

2. gli impianti siano funzionanti esclusivamente in periodo diurno;

3. in fase di esercizio degli impianti, siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;

4. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio per il rispetto dei limiti acustici;

5. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico

6. qualora per gli impianti introdotti con la presente modifica il funzionamento per ragioni produttive impreviste debba essere protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Roberta Bonora
Firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/05 e s.m.i., detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti di questo Ufficio sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.